



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## ESTRATTO

### **DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 46-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 17 SETTEMBRE 2021**

#### OMISSIS

PUNTO 3)

A)

DELIBERA n. 444

MODIFICA REGOLAMENTO CNF 20 NOVEMBRE 2015 N. 1

SUI CORSI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE

PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Il Consiglio Nazionale Forense,

sentito il relatore Cons. Giampaolo Brienza;

tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria in atto dichiarato dal Governo il 31 gennaio 2020 per un periodo di sei mesi e, quindi, successivamente (più volte) prorogato (attualmente) fino al 31 dicembre 2021;

tenuto conto dell'impossibilità di "recuperare" l'edizione del corso 2020 che non si è potuta tenere a causa della pandemia;

ritenuto opportuno modificare l'art. 4, comma 3, del Regolamento CNF 1/2015, specificando nei criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso, che per tale fine il sostituto d'udienza non può computare le sostituzioni processuali da lui prestate in luogo del difensore titolare in quanto il requisito del patrocinio deve intendersi assolto esclusivamente laddove il professionista compaia espressamente nella procura alle liti;

ritenuto opportuno modificare il Regolamento CNF 1/2015 eliminando, all'art. 7, comma 1, la limitazione di un terzo delle lezioni che possono tenersi con la modalità distanza tenuto conto della proficua esperienza della didattica a distanza del Corso appena conclusosi e nell'ottica del contenimento dei costi per i partecipanti, per il CNF e per la SSA;

prende atto

che l'edizione per l'anno 2020 del corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori non si è potuto tenere a causa della emergenza sanitaria e

delibera

a) di modificare il Regolamento CNF 20 novembre 2015, n. 1, inserendo nell'art. 4 la specificazione «con mandato nominativo» dopo le parole «avere patrocinato» presenti nei numeri 1, 2 e 3 del comma 3.

Il testo dei numeri 1, 2 e 3 del comma 3, dell'art. 4, è pertanto così modificato:

«3. Sono criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso:

1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; oppure

2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; oppure

3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.»

b) di modificare il Regolamento CNF 20 novembre 2015, n. 1, eliminando all'art. 7, comma 1, la limitazione di un terzo delle lezioni che possono tenersi presso gli Ordini distrettuali anche con modalità a distanza.

Il testo dell'art. 7, comma 1, è pertanto così modificato:

«1. Per agevolare la partecipazione al corso le lezioni, preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 5, possono tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.»

Pertanto, il regolamento risulta, con le modifiche, del seguente tenore:

## **REGOLAMENTO 20 novembre 2015, n. 1**

**Regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori <sup>1</sup>**

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad apposito regolamento del Consiglio Nazionale Forense l'istituzione e la disciplina della Scuola Superiore dell'Avvocatura;

ritenuto che la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura può assolvere a tale compito, attraverso una Sezione dedicata denominata "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti";

ritenuto che è necessario disciplinare con regolamento il funzionamento della "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti", al fine di garantire lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, ed in particolare l'organizzazione dei corsi per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

#### **ADOTTA il seguente regolamento**

##### **Art. 1.**

*Iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*

1. L'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio Nazionale Forense dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo ordinario o all'Elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici di otto anni, successivamente abbiano

---

<sup>1</sup> Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento 16 luglio 2014, n. 5 e ss. mm. e int., ed è stato da ultimo modificato con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 17 settembre 2021.

lodevolmente e proficuamente frequentato il corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, Sezione "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti", ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.<sup>2</sup>

## **Art. 2**

### *La Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti*

1. La "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti", Sezione della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, opera mediante un Consiglio di Sezione e si avvale degli uffici amministrativi del Consiglio Nazionale Forense, nonché delle strutture e del personale afferenti alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

2. I corsi per l'accesso all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono organizzati dal Consiglio di Sezione.

3. Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, ed è composto da dodici membri, scelti tra magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ne è membro di diritto.

4. I componenti del Consiglio di Sezione sono eletti dal Comitato Direttivo della Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

5. Il Consiglio di Sezione cura l'organizzazione dei corsi ed il reclutamento dei docenti e procede sulla base delle previsioni del presente regolamento e del bando di cui al successivo art. 3.

6. Ogni anno è assicurato lo svolgimento di un corso trimestrale, in Roma. Per agevolare la partecipazione ai corsi, una parte delle lezioni potrà svolgersi presso gli Ordini distrettuali secondo le modalità di cui all'art. 7.

## **Art. 3**

### *Bando e modalità di presentazione della domanda*

1. Il Consiglio Nazionale Forense bandisce il corso di cui all'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, 247.

2. Nel bando sono indicati i requisiti per l'accesso, le modalità di presentazione della domanda ed i criteri per l'erogazione delle borse di studio di cui al successivo art. 5, nonché il nominativo del responsabile del procedimento e il contributo economico per la partecipazione al corso di cui al successivo art. 5.<sup>3</sup>

3. Il bando indica altresì le modalità di presentazione della domanda.<sup>4</sup>

4. A pena di inammissibilità, le domande devono contenere, oltre all'indicazione delle generalità del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4; nella domanda, il richiedente specifica la materia sulla quale intende sostenere la prova ai fini di cui al comma 6 del successivo art. 4 a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa. Tale scelta è vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6 sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.

5. Il richiedente specifica, inoltre, se intende o meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.

6. Le comunicazioni relative al procedimento di accesso sono effettuate, di regola, attraverso posta elettronica certificata.

---

<sup>2</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 14 giugno 2019 la parola: «davanti» è stata sostituita con la parola: «dinanzi» e sono state aggiunte le seguenti parole: «ordinario o all'elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici».

<sup>3</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 14 giugno 2019, sono state soppresse le parole: «, la data di svolgimento della prova di accesso di cui al comma 5 del successivo art. 4, e la data di inizio del corso» nonché le parole «alla selezione ed».

<sup>4</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 14 giugno 2019, è stato soppresso l'originario comma 3 che così recitava: «3. Nel bando di cui al comma precedente sono altresì indicate le modalità di nomina della Commissione competente a predisporre e valutare le prove di preselezione di cui al successivo art. 4. La Commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, magistrati addetti alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato, anche a riposo.».

## Art. 4 *Accesso ai corsi*

1. Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all'albo, che abbiano maturato i requisiti di cui ai commi successivi.<sup>5</sup>

2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:

a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'Elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici da almeno otto anni<sup>6</sup>;

b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;

c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3.

3. Sono criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso:

1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; oppure

2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; oppure

3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.<sup>7</sup>

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea o presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3).

4. I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.<sup>8</sup>

## Art. 5 *Contributi economici e borse di studio*

1. Gli ammessi ai sensi degli articoli precedenti dovranno corrispondere, all'atto dell'iscrizione, un contributo, nell'ammontare determinato dal bando di cui all'art. 3.

2. Il contributo di iscrizione è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese per l'organizzazione dei corsi, ivi compreso il reclutamento dei docenti.

---

<sup>5</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 14 giugno 2019, sono state soppresse le parole: «ed abbiano superato la prova selettiva».

<sup>6</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 14 giugno 2019, sono state aggiunte le parole: «ordinario o all'elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici».

<sup>7</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 13 dicembre 2019, sono state sostituite le lettere a), b) e c) con i numeri 1), 2) e 3) ed è stata aggiunta la parola «oppure» tra il numero 1) e il numero 2); dopo il numero 3) sono stati inseriti i seguenti periodi «Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui alle lettere precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea o presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo. In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3).».

Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 17 settembre 2021, è stata inserita la specificazione «con mandato nominativo» dopo le parole «avere patrocinato» presenti nei numeri 1), 2) e 3).

<sup>8</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 14 giugno 2019, sono stati soppressi i commi 5, 6, 7 e 8 che così recitavano: «5. In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l'ammissione a ciascun corso è subordinata, fermo restando il requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una prova di accesso, da svolgersi in unica data, in Roma. 6. La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36 domande complessive, così ripartite: a) 12 domande così suddivise: 3 di diritto processuale civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia amministrativa e 3 di giustizia costituzionale; b) 24 domande in una delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa. 7. Ai fini del superamento della prova di cui al precedente comma 6 è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande. 8. Il test è predisposto e corretto dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 3».

3. Il bando di cui all'art. 3 prevede la corresponsione di borse di studio a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti degli ammessi tenendo conto del reddito.<sup>9</sup>

4. I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e da escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi.

#### **Art. 6**

##### *Organizzazione del corso*

1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:

- a) diritto processuale civile;
- b) diritto processuale penale;
- c) giustizia amministrativa;
- d) giustizia costituzionale;
- e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori.

2. Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di dieci ore a settimana.

3. Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall'iscritto.

4. Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalentemente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e la giustizia amministrativa.

5. I tre moduli specialistici, di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale, la giustizia amministrativa; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati, altresì, orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.

6. Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.

#### **Art. 6 bis**

##### *Sede del corso*

La sede del corso è a Roma.

Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale Forense che le comunicherà alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

#### **Art. 7**

##### *Lezioni decentrate*

1. Per agevolare la partecipazione al corso le lezioni, preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 5, possono tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.<sup>10</sup>

2. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense individua le sedi e le modalità di svolgimento delle lezioni decentrate e le comunica alla Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura. Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.

3. Le sedi individuate, le date e le modalità delle lezioni decentrate sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, i compensi dei docenti restano a carico del Consiglio Nazionale Forense, ivi compresa la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno.

---

<sup>9</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 14 giugno 2019, sono stati soppressi il periodo: «L'assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della valutazione svolta da parte della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento.» ed il periodo: «che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all'art. 4» e le parole: «, tenuto» sono state sostituite dalla parola: «tenendo».

<sup>10</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 17 settembre 2021, è stato soppresso il periodo «una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e».

## **Art. 8**

### *Reclutamento dei docenti*

1. Il reclutamento dei docenti è effettuato dal Consiglio di Sezione di cui all'art. 2.
2. L'insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.
3. Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l'esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso.
4. Il compenso dei docenti è calcolato sulla base delle ore di lezione effettivamente svolte.

## **Art. 9**

### *Verifica finale di idoneità*

1. La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal Consiglio di Sezione.
2. Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense nomina, su proposta del Consiglio di Sezione, la Commissione per la verifica di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresì, il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall'art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012.<sup>11</sup>
3. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
- 3-bis. Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria dichiarato dal Governo, nonché delle ragioni di tutela della salute pubblica che, in relazione alla pandemia in atto, non consentono lo svolgimento della verifica di idoneità nelle forme di cui al comma precedente, il Consiglio di sezione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, può deliberare che la prova scritta di cui al comma 3 sia sostituita da un colloquio orale da svolgersi in via telematica, secondo le modalità individuate dalla medesima delibera. Il colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non meno di trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dalla commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.<sup>12</sup>
4. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

## **Art. 10**

### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, e comunque si applica ai bandi successivi a quello pubblicato il 25 febbraio 2015.

**Si dichiara l'immediata esecutività.**

---

<sup>11</sup> Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 13 dicembre 2019, sono state aggiunte le parole: «, anche in quiescenza» dopo le parole «magistrati addetti alla Corte di cassazione» e dopo le parole «o magistrati del Consiglio di Stato»; inoltre, dopo le parole «tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna » è stato aggiunto il periodo «liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall'art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012» alla fine del comma.

<sup>12</sup> Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2021.

B)

DELIBERA n.445  
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO PROPEDEUTICO  
ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO  
DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI – ANNO 2021

Il Consiglio Nazionale Forense,

sentito il relatore Cons. Giampaolo Brienza;

tenuto conto che il Regolamento CNF 1/2015, all'art. 5, commi 3 e 4, dispone che «3. *Il bando di cui all'art. 3 prevede la corresponsione di borse di studio a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti degli ammessi tenendo conto del reddito. 4. I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e da escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi.*»

tenuto conto della rinuncia da parte dell'avv. Maurizio Magnano di San Lio al compenso quale componente della Commissione per la verifica finale di idoneità del Corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori – Protocollo CNF: AMM21/10/19\_036334U, e l'espressa sua dichiarazione che l'importo di tale compenso venga destinato, nel prossimo corso che verrà bandito dal CNF, quale fondo per un'ulteriore borsa di studio a beneficio di un candidato iscritto in uno degli Ordini della Regione Sicilia;

delibera

di aumentare il numero delle borse di studio nel bando del Corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori indetto per l'anno 2021. In conseguenza di tale delibera, pertanto, per l'edizione dell'anno 2021 del corso saranno previste numero 11 (undici) borse di studio di cui una destinata a beneficio di un candidato iscritto in uno degli Ordini della Regione Sicilia.

Pertanto, a seguito delle deliberate modifiche al Regolamento CNF n. 1/2015 nonché dell'innalzamento del numero di borse di studio, il bando risulta del seguente tenore:

**BANDO**  
**PER L'AMMISSIONE AL CORSO PROPEDEUTICO ALL'ISCRIZIONE**  
**NELL'ALBO SPECIALE**  
**PER IL PATROCINIO DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI,**  
**AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2,**  
**DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247**

Il Consiglio Nazionale Forense,

**Vista** la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22;

**Visto** il Regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 <sup>1</sup> del CNF sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed in particolare l'articolo 2 che istituisce la Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti che opera mediante un Consiglio di Sezione;

**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012.

### **Art. 1**

#### *Requisiti di ammissione.*

Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'Albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2.

Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:

- a) l'iscrizione all'Albo ordinario o all'Elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
- b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
- c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
- d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al comma successivo.
- e) di godere dei diritti civili e politici.

Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettività nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente:

- avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; oppure
- avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; oppure
- avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e contabili.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea o presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3).

I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.

I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Il CNF può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal Bando.

### **Art. 2**

#### *Domanda e termini di presentazione.*

---

<sup>1</sup> Così come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13 dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.



La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul sito del CNF e della Scuola Superiore dell'Avvocatura all'indirizzo web [www.corsicassazionisti.cnf.it](http://www.corsicassazionisti.cnf.it) seguendo le istruzioni ivi specificate.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente Bando sul sito del CNF e della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) [corsicassazionisti@pec.cnf.it](mailto:corsicassazionisti@pec.cnf.it) entro le ore 00,00, ora italiana dell'ultimo giorno utile.

Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla quale il candidato intende frequentare il corso. Tale scelta è vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6, sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.

La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l'inserimento nel form on-line:

- 1) di un file PDF contenente un documento di identità in corso di validità;
- 2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di € 750,00 (settecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072, intestato a Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, IBAN IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale “**Contributo partecipazione corso Albo speciale – anno 2021**”, quale contributo non rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo art. 4.

Nella domanda il candidato specificherà altresì se intende o meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.

L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua non leggibilità comporta l'automatica esclusione al corso.

### **Art. 3**

#### *Ammessi ai corsi.*

L'elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito web del CNF e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco, gli ammessi devono far pervenire via PEC copia scansionata dell'originale della certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando.

### **Art. 4**

#### *Quota di partecipazione.*

La quota di partecipazione al corso è fissata in € 750,00 (settecentocinquanta/00) quale contributo non rimborsabile.

### **Art. 5**

#### *Borse di studio.*

È prevista l'attribuzione di borse di studio sino al numero massimo di 11, di cui n. 1 in favore di un candidato iscritto in uno degli Ordini della Regione Sicilia, di € 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso.

Il conferimento delle borse di studio è disposto in favore degli ammessi, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.

### **Art. 6**

#### *Organizzazione del corso.*

Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:

- a) diritto processuale civile;
- b) diritto processuale penale;
- c) giustizia amministrativa;
- d) giustizia costituzionale;
- e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni Superiori.

La sede del corso è in Roma.

Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di 10 ore a settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina.

Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall'iscritto.

Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e la giustizia amministrativa.

I tre moduli specialistici di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati altresì orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.

Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.

Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale Forense che le comunicherà attraverso la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

#### **Art. 7**

##### *Lezioni decentrate.*

Per agevolare la partecipazione al corso, le lezioni, preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 5, possono tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalità a distanza.

A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate.

Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.

Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.

Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.

#### **Art. 8**

##### *Docenti.*

L'insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.

#### **Art. 9**

##### *Verifica finale di idoneità.*

La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, con data individuata dal Consiglio di Sezione.

Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale è la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.

Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del Consiglio di Sezione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, la Commissione per la verifica finale di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di Cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresì, il presidente e due vicepresidenti. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall'art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012.

La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.

La Commissione potrà specificare e dettagliare, con deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di valutazione indicati nell'art. 9 del Regolamento e nel comma successivo del presente articolo.

Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla base dei criteri individuati dal Regolamento e dal Bando e specificati dalla medesima Commissione, sarà di idoneità/non idoneità.

La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5 ore e non superiore a 7, sarà determinata dalla Commissione.

#### **Art. 10**

##### *Elenco Ammessi.*

Con provvedimento del Presidente del CNF è approvato l'elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.

### **Art. 11**

#### *Trattamento dei dati personali.*

Il CNF, in attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (n. 2016/679) e disciplina collegata, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.

### **Art. 12**

#### *Responsabile del procedimento.*

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Dott. Cesare Bugiani, indirizzo e-mail **corsicassazionisti@consigionazionaleforense.it**.

### **Art. 13**

#### *Pubblicità.*

Del presente Bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

### **Art. 14**

#### *Norme finali e di rinvio.*

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si rinvia alle norme stabilite dal Regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015<sup>2</sup>, sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale e alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense.

Resta impregiudicata per il CNF la facoltà di revocare o annullare il presente Bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso, il CNF provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali.

Nel caso in cui il CNF eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione al corso.

Il CNF si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola Superiore dell'Avvocatura definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Il presente Bando sarà acquisito al protocollo.

Si dichiara l'immediata esecutività.

OMISSIS

---

È estratto conforme all'originale.  
Roma, 24 settembre 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria



Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488  
[www.consigionazionaleforense.it](http://www.consigionazionaleforense.it)

---

<sup>2</sup> Così come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13 dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.